

CONSIGLIO DI ISTITUTO

(Artt. 8 e 10 D. Lgs. n.297/1994)

Negli istituti con popolazione scolastica superiore a 500 alunni il Consiglio d'Istituto è composto da 19 membri:

- 8 rappresentanti dei genitori degli alunni
- 8 rappresentanti del personale docente
- 2 rappresentante del personale ATA
- il dirigente scolastico.

Alle riunioni del consiglio di istituto possono essere chiamati, a titolo consultivo, specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento.

Il consiglio di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Può essere anche eletto un vice presidente.

Il consiglio dura in carica tre anni ed elegge nel suo seno una giunta esecutiva.

Il consiglio di istituto si occupa di:

- elaborare e adottare gli indirizzi generali e determinare le forme di autofinanziamento;
- deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilire come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico;
- deliberare, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe, su proposta della giunta, l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole.
- adottare il [Piano dell'offerta formativa](#) elaborato dal collegio dei docenti;
- adottare il regolamento interno dell'istituto dove vengono, tra l'altro, stabilite le modalità per il funzionamento della biblioteca, per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso, la permanenza nella scuola e l'uscita;
- deliberare sull'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- adattare il calendario scolastico;
- stabilire i criteri generali per la programmazione educativa, le attività para ed extra scolastiche, i corsi di recupero, le visite guidate ed i viaggi di istruzione;
- promuovere contatti con altre scuole per eventuali iniziative di collaborazione;
- promuovere la partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

- stabilire forme e modalità di iniziative assistenziali eventualmente assunte dall'istituto;
- indicare i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni, al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe;
- esprimere parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto,
- stabilire i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi;
- esercitare le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici;
- pronunciarsi su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.